

LE REGOLE MATTE DELLA LEGGE-BAVAGLIO

FRANCO CORDERO

Forse l'ostetrico rinvia all'autunno il parto mostruoso in tema d'intercettazioni (ne discorrevamo qui, 18 giugno), sotto unguento cosmetico, che figuri meno repellente, ma la macchina biologica berlusconiana lascia pochi dubbi: gli alligatori non hanno ripensamenti perché non pensano; aveva impegnato parola e maschera su questo *slam*, prova generale del futuro dominio, quindi vorrà schiudere l'uovo; desistendo non sarebbe più lui. Le sonde lo danno in calo e ne tiene un conto ossessivo. Vediamo cosa escogitano stregonerie leguleie. Nel sistema attuale il provvedimento autorizzativo viene da un giudice: lo stesso competente in materia cautelare o d'incidente probatorio; secondo l'art. 267, c. 1, lettera Berlusconi, provvederà collegialmente il tribunale nel capoluogo del distretto, avendo sotto gli occhi l'intero fascicolo. Due colossali anomalie. Le tre teste stanno fuori d'ogni misura, visto che nell'udienza preliminare ne basta una, sebbene vi accadano cose importantissime: dispone il dibattimento o dichiara non luogo a procedere; e nel rito abbreviato assolve o condanna, anche su accuse da ergastolo, commutato in trent'anni. Nell'allegro manicomio italiota il permesso d'intercettare richiede la terna deliberante. Con una mossa il Joker dissesta apparati già poveri e sovraccarichi: i tempi morti imposti dalla distanza geografica allungano l'iter; costerà il triplo, col rischio che qualcosa trapeli; e i tre diventano inidonei a giudicare quel caso, sotto pena d'una nullità assoluta. Bel lavoro, i guasti erano calcolati a freddo.

L'art. 267, c. 1, enumera i requisiti, cominciando dai "gravi indizi di reato". Poi che le linee da sorvegliare siano intestate agli incriminabili (chiamiamoli N) ovvero risultino "effettivamente e attualmente" usate dagli stessi o da persone diverse, consapevoli dell'ipotetico reato: purché "concreti elementi" lascino supporre scambi d'idee sul tema de quo; idem se il pubblico ministero vuol acquisire i tabulati del traffico telefonico o telematico (opera nient'affatto invasiva). Sfuggono i telefoni degli ignari, dai quali ogni tanto N comunica, ad esempio quello della vecchia madre o d'alberghi, botteghe, bar dove mette piede pour cause. Saranno terribilmente difficili le riprese visive: se i luoghi appartengono a persone diverse, costoro devono sapere su cosa l'inquirente indagherà; e non basta; occorrono "concreti elementi per ritenere che le relative condotte" attengano "ai medesimi fatti". Parole enigmatiche, intendiamole nel senso che la presenza e il contegno in loco abbiano un nesso con l'ipotetico reato. Perché mai? Può darsi che N vada lì pensando tutt'altro, ma convenga tenerlo d'occhio (infatti, salta fuori l'happening); ed è assurdo esigere cognizioni de homine nel possessore dei locali: esistono case ospitali, nelle cui sale, piscine, giardini pensili sfilano tanti ignoti o quasi. I pasticheurs della Casa d'Arco non valgono Gustave Flaubert o Marcel Proust in talento verbale e hanno idee sconnesse; lo scempio viene anche dal difetto nel manico ma è chiarissimo l'intento: moltiplicano le difficoltà d'una decisione affermativa imponendo ai moti-

vanti corvées dialettiche su cui discutere all'infinito. Sarà molto più comodo rispondere no.

Veniamo alle forme: "decreto motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile"; idem nel c. 2. Non è battuta innocua. Il veleno trasuda dalla coda. L'art. 291 esclude le prove acquisite contro divieti legali. Ora, l'art. 227, c. 1, ne commina quattro: vi ricade ogni intercettazione rispetto a cui manchino gli esosi requisiti; se ricorressero o no (ad esempio, i gravi indizi o gli scenari mentali delle persone nel cui domicilio la spia meccanica occulta capta immagini e parole), verrà stabilito secondo le parole del decreto, non una sillaba in più: ogniqualvolta emergano minime falle, e gli avvocati ne scoveranno mille giocando sulla formula sibillina, allettata ad hoc, i materiali raccolti rischiano l'oblio, anche dove la prova splende più del sole, e gli scandalosamente assolti diranno d'essere innocenti, sferrando querele contro chi li tocca. In tribunale, appello, Cassazione, ascolteremo interminabili logomachie con prognosi postume: i giudizi penali diventano materia friabile; il condannato all'ergastolo forse uscirà indenne, svanendo la prova acustica delle gesta delittuose.

Nell'attuale art. 267, c. 3, il pubblico ministero fissa i tempi dell'ascolto, fino a quindici giorni, prorogabili d'altrettanti, senza limiti al numero delle proroghe. I nascenti commi 3, 3-bis, 3-ter combinano un doppio regime. Il testo votato dalla Camera ne accorda trenta, prorogabili a quarantacinque: una seconda proroga è ammessa solo

"qualora siano emersi nuovi elementi"; e scaduto il sessantesimo, gli N parlano impunemente; fosse ro uditi, le parole conterebbero zero, come non dette. E se telecamere occulte fissano delitti flagranti, chiuderemo virtuosamente gli occhi? Nei casi previsti dall'art. 51, cc. 3-bis e 3 quater, invece, il massimo sale a quaranta, prorogabili della metà quante volte occorra; scema anche il rigore dei requisiti: bastano "sufficienti" indizi e la spia può captare dialoghi tra presenti in luoghi dove non siano presumibili condotte delittuose. Disparità irrazionale: omicida, falsario, corruttore, corrotto e via seguitando, non meritano più riguardi del narcotrafficante; né vediamo perché nel loro caso la prova debba riuscire particolarmente ardua. Il testo modificato a Palazzo Madama impone i ritmi convulsi delle comiche chapliniane: trenta giorni, prorogabili a quarantacinque, indi sessanta, constando "nuovi elementi, specificamente indicati", più una terza eventuale proroga, d'ancora quindici, solo però se bisogna impedire "conseguenze ulteriori" del delitto o "altri reati". Consumati i settantacinque, il pubblico ministero può disporre l'ascolto, al massimo un triduo ogni volta, salvo convalida. Ripetiamolo, sono regole matte degne dell'Italia berlusconiana. E notiamo il nuovo nomen delicti, rivelazione illecita dei segreti d'un procedimento penale. L'imputato può disfarsi dell'avversario denunciandolo: l'effetto è automatico; quel pubblico ministero scomodo sarà sostituito (art. 36). Non l'avete ancora capito? Lui plana super leges, tenendo i soci sotto le ali, e nessuno disturbi i grassi topi annidati nel malaffare governativo.

